SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

Doc. LIX n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

(ANNO 2004)

(Articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713)

Presentata dal Ministro della salute (STORACE)

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 2005



DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI Ufficio VII– Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N. 713

SUI PRODOTTI COSMETICI "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"

(Anno 2004)

La produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici nell'Unione europea è assoggettata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Tale direttiva. volta a creare un quadro normativo di riferimento uniforme nell'intero mercato europeo, è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Il testo della direttiva 76/768/CEE è oggetto di continui aggiornamenti che ne adeguano le disposizioni ai progressi scientifici e tecnici che intervengono nel settore.

Detti aggiornamenti sono recepiti nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della Legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

In particolare, la Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE, anche sulla scorta delle opinioni dello "Scientific Committee Consumer Products" SCCP

(già SCCNFP "Scientific Committee Non Food Products"). Il suddetto comitato esprime parere sulle questioni riguardanti la sicurezza e le proprietà degli ingredienti contenuti nei prodotti cosmetici ed il loro impatto sulla salute dei consumatori.

I testi di adeguamento, proposti dalla Commissione, vengono discussi dai rappresentanti degli Stati membri, in seno ai gruppi di lavoro (A.H.W.P. - Ad Hoc Working Party) ed ai Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico (C.A.P.T.).

Nel corso del 2004 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- ➤ Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004, che proroga al 31 dicembre 2005 il periodo di autorizzazione provvisoria di 60 tinture per capelli, già inserite nell'allegato III, parte II, della direttiva 76/768/CEE (All. 1);
- Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004, con la quale vengono inserite in Allegato III, parte I, recante 1'elenco delle sostanze vietate salvo in determinati limiti e condizioni, due sostanze (muschio xilene e muschio chetone), precedentemente autorizzate in via provvisoria (All. 2);
- ➤ Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004, con la quale le sostanze qualificate come CMR. categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, sono inserite nell'Allegato II della direttiva 76/768/CEE, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei cosmetici (All. 3);
- ➤ Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004, che prevede l'aggiunta dell'Allegato IX alla direttiva 76/768/CEE, nel quale saranno inseriti i

metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro Comune di Ricerca (ECVAM) (All. 4).

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle attività produttive, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della Legge 713/86. Peraltro, l'articolo 20 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" - oggi sostituita dalla Legge 4 febbraio 2005, n.11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"- prevedeva che le direttive comportanti modifiche di ordine meramente tecnico potessero essere recepite in via amministrativa, da parte del Ministero competente.

Le direttive sopra citate sono state recepite nel nostro ordinamento con i provvedimenti di seguito specificati:

- D.M. 8 febbraio 2005 recante "Aggiornamento degli elenchi, allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/87/CE, della direttiva 2004/88/CE e della direttiva 2004/94/CE della Commissione europea" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 121 del 26 maggio 2005, (All. 5);
- D. M. 6 giugno 2005, recante "Aggiornamento degli elenchi allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/93/CE della Commissione delle Comunità europee", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 212 del 12 settembre 2005;

Per quanto concerne, invece, le modifiche delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE, nel 2003 è stata emanata la direttiva 2003/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, n. L66, del 11 marzo 2003).

La direttiva 2003/15 introduceva le seguenti novità:

- Divieto di commercializzazione di cosmetici testati su animali o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali;
- Divieto di sperimentazione animale per i cosmetici, in particolare, divieto di effettuazione sul territorio europeo di test su animali per i prodotti finiti e successivo divieto di introduzione sul territorio europeo di prodotti finiti o ingredienti testati su animali;
- Indicazione della scadenza del prodotto cosmetico e validità postapertura per i prodotti con scadenza superiore ai trenta mesi;
- Sostanze CMR, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- Etichettatura di taluni ingredienti di composti odoranti e aromatizzanti;
- Accesso alla documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore.

Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), è stata conferita la delega al Governo per l'emanazione delle norme di recepimento della direttiva 2003/15/CE, contemplata nell'Allegato A della citata legge comunitaria.

Nel corso del 2004, pertanto, si è proceduto alla stesura del testo di recepimento di detta direttiva. In tal caso, non trattandosi di semplici modifiche tecniche, all'adeguamento della Legge 713/86 si è proceduto attraverso la predisposizione di un decreto legislativo.

La direttiva 2003/15/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici" (All. 7), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.87, del 15 aprile 2005.

Quanto sopra riportato rispecchia lo stato di attuazione della direttiva 76/768/CEE, e successive integrazioni e modifiche, nell'ordinamento italiano per quanto concerne il 2004.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.Claudio DE GIULI)

bland tef

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELL'ANNOVAZIONE, (Prof. Vittorio SILANO)

Allegati n. 7

- 1. Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004;
- 2. Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004;
- 3. Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004;
- 4. Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004;
- 5. D.M. 8 febbraio 2005;
- 6. D.M. 6 giugno 2005;
- 7. Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50.

L 287/4 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.9.2004

DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2.

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2002 la Commissione ha inserito nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinture per capelli con i numeri d'ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinture per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l'impiego delle tinture per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.
- (2) Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinture per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinture per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinture per capelli nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.
- La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE. la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d'ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

^(*) GU 1, 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU I, 238 del 25.9.2003, pag. 23).

8.9.2004 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5

DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2.

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché non era stata ultimata la valutazione dei rischi di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (²), il periodo di inclusione nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE delle sostanze muschio xilene e muschio chetone era stato esteso fino al 30 settembre 2004.
- (2) In data 8 gennaio 2004 il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente ha adottato un parere sui risultati della valutazione dei rischi relativa al muschio xilene e al muschio chetone effettuata in conformità del regolamento (CEE) 793/93.
- (3) Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha confermato che il muschio xilene può essere sicuramente impiegato nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1% nel «parfum», allo 0.4% nell'«cau de toilette» e allo 0,03% negli altri prodotti, e che il muschio chetone può essere impiegato sicuramente nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1,4% nel «parfum», allo 0,56% nell'«cau de toilette» e allo 0.042% negli altri prodotti.

- (4) Per tale motivo è necessario includere il muschio xilene ed il muschio chetone nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE, mentre devono essere eliminate le voci corrispondenti nella parte 2 dello stesso allegato.
- La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

⁽¹) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23)

^{25.9.2003,} pag. 23).
(2) GU I. 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU E 284 del 31.10.2003, pag. 1).

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI	

L 287/6	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	8.9.200

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

- 1) Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 61 e 62.
- 2) Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine 96 e 97:

		Limitazioni			Modalità d'impiego e
Numero d'ordine	Sostanza	Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	ь	С	d	e	f
s96	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "parfum" b) 0,4% nell"eau de toilette" c) 0,03% negli altri prodotti		
97	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale			

ŀΤ 25,9,2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13

DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 4, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

- La direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva α 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), vieta l'impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), ma consente l'impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del SCCNFP. Secondo la direttiva 76/768/CEE la Commissione adotta i provvedimenti necessari a tal fine.
- (2)Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono ancora contenute nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l'impiego nei prodotti cosmetici.
- Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte 1 dell'allegato III affa direttiva 76/768/CEE vanno eliminate da tale allegato.

- La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato III, parte 1 alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente al testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

- Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.
- 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹) GU I. 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU I. 238 del

^{25,9,2003,} pag. 23).
GU I. 66 dell'11,3,2003, pag. 26.
GU 196 del 16,8,1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU I. 152 del 30,4,2004, pag. 1).

XIV LEGISLATURA -	- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMI	ENTI	
L 300/14 IT C	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	25.9.2004	
Articolo 4	Fatto a Bruxelles, il 21 settemb	re 2004.	
La presente direttiva entra in vigore il giorno cione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione curopea.	lella pubblica-	Per la Commissione	
Articolo 5		Olli REHN	
Gli Stati membri sono destinatari della presente	direttiva. Me	Membro della Commissione	

25.9.2004 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/15

ALLEGATO

- La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
- 1) Nell'allegato II, il numero di riferimento 289 è sostituito dal seguente:
 - «289. Piombo e suoi composti.»
- 2) Nell'allegato II, i numeri di riferimento 452-1132 sono aggiunti come indicato qui di seguito:
 - 452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossictossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
 - 453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
 - 454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
 - 455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
 - 456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
 - 457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
 - 458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
 - 459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
 - 460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
 - 461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
 - 462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
 - 463. Buta-1.3-diene (CAS n. 106-99-0)
 - 464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene
 - 465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto \geq 0,1% p/p di butadiene
 - 466. Gas (petrolio), C₃₋₄ (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
 - 467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
 - 468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
 - 469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
 - 470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0.1% p/p di butadiene
 - 471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
 - 472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene

L 300/16 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

- 473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafia idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene
- 479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 482. Alcani, C₁₋₂ (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 483. Alcani, C₂₋₃ (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 484. Alcani, C₃₋₄ (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 485. Alcani, C₄₋₅ (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9). con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 488. Idrocarburi, C₃₋₄ (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 489. Idrocarburi, C₄₋₅ (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 490. Idrocarburi, C_{2-4} , arricchiti in C_3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto $\geq 0.1\%$ p/p di butadiene
- 491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 493. Gas (petrolio). C₃₋₄, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 494. Distillati (petrolio), C₃₋₆, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con comenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

25.9.2004 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/17

- 496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzenc, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contemto > 0,1 % p/p di butadiene
- 498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 500. Gas (petrolio), C_{2-3} (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C₄ privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C₃₋₅ (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C₃ privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C₁₋₅ (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C₂₋₄ (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0.1% p/p di butadiene
- Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁₋₄ (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 509. Gas (petrolio), C₆₋₈ riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 510. Gas (petrolio), C_{6-8} , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), C₆₋₈, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 512. Gas (petrolio), C₃₋₅, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C_2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto $\geq 0.1\%$ p/p di butadiene
- 514. Gas (petrolio), ricchi di C₄ (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene

IT

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/18

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25,9,2004

- 519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
- 521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C₄, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 527. Gas (petrolio), riciclo, ricichi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene
- 535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contemuto > 0.1 % p/p di butadiene
- Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 538. Gas di coda (petrolio), separatore nafra riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 539. Cas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto >0,1 % p/p di buradiene

25.9.2004 II Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/19

- 540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C₄ (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C₁₋₂ (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 545. Idrocarburi, ricchi di C₃₋₄, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0.1% p/p di butadiene
- 548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C₄ (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 553. Idrocarburi, C_{1-4} (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 554. Idrocarburi, C₁₋₄, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 556. Idrocarburi, C₁₋₃ (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 557. Idrocarburi, C₁₋₄, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 559. Gas (petrolio), C₁₋₅₀ umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene

L 300/20 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

- 560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 561. Idrocarburi, C₂₋₄ (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 562. Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 569. Gas (petrolio), $C_{2,4}$, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto \geq 0.1 % p/p di butadiene
- 570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene
- 573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene
- 575. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0.1% p/p di butadiene
- Cas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

butadiene

> 0,1 % p/p di butadiene

1.300/21

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25 9 2004 583. Cas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto 584. > 0.1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto 589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene 590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2). con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Alcani, C₁₋₄, ricchi di C₃ (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 600. 601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di 602. butadiene Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di 603.

Cas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto

625.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.9.2004 L 300/22 Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene 606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene 607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene 608 Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 609 ldrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene 611. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C₃₋₅ insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene 612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8) 613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a|pirene Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0.005 % p/p 615. di benzolalpirene Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzola]pirene 617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene Pecc. catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0.005 % p/p di 620. 621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto >0,005 % p/p di benzo[a]pirene Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirenc Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene

626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0.005 % p/p di benzolalpirene

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0.005 % p/p di

IT

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/23

- 627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a|pirene
- 629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 631. Cere paraffiniche (carbone), carrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 633. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 634. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 635. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
- 638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
- 639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
- 640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
- 641. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
- 642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
- 643, Crisene (CAS n. 218-01-9)
- 644, 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
- 645. Tricloroctilene (CAS n. 79-01-6)
- 646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
- 647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
- 648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
- 649. a,a,a-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
- 650. a-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
- 651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
- 652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
- 653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)

IT L 300/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.9.2004 654. 1.4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0) Metilossirano (CAS n. 75-56-9) 655. 656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3) 1-cloro-2.3-epossipropano (CAS n. 106-89-8) 657. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9) 659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1) 660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5) 661. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4) 662. 2,2'-biossirano (CAS n. 1464-53-5) 663. (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0) Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2) 664. 665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4) 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5) 666. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1) 667. 668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5) 669. Propiolatione (CAS n. 57-57-8) 670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7) 671. Uretano (CAS n. 51-79-6) 672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6) Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9) 674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6) 675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2) 676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6) 677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7) 678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8) 679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4) 680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil[tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9) Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1) Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1) 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9) 683.

Dinosche (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)

L 300/25

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IT 25.9,2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3) 686. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2) 687. Binapacril (CAS n. 485-31-4) 688. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5) 689. 690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7) 691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9) 692. 2.6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2) 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9) 693. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9) 694 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8) 695. 696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri Nitrofene (CAS n. 1836-75-5) 698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6) 699. Diazometano (CAS n. 334-88-3) 1,4,5.8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8) 700. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9) 701. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7) 702. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7) 703. 2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7) 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9) 706. 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9) 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0) 707. o-anisidina (CAS n. 90-04-0) 708. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4) 709. Sali di o-dianisidina Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1) Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1) 714. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2) 715. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9) Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)

Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)

718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)

25,9.2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1. 300/26 Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3) 719. 720. Azocoloranti della benzidina 721. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7) 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8) Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4) Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7) Sostanze coloranti a base di o-tolidina 725. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali Azobenzene (CAS n. 103-33-3) Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1) 728. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9) 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8) Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7) 732. Turano (CAS n. 110-00-9) Aziridina (CAS n. 151-56-4) 734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1) Carbadox (CAS n. 6804-07-5) Humioxazine (CAS n. 103361-09-7) 736. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6) Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8) 739. Huazifop-butile (CAS n. 69806-50-4) Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9) 1,3.5-tris(ossiranilmetil)-1.3,5-triazin-2.4.6(1H.3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9) 741. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5) N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2) Formammide (CAS n. 75-12-7) N-merilacetammide (CAS n. 79-16-3) N-metilformammide (CAS n. 123-39-7) 747. N.N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5) Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9) Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5) 749. 750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)

751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)

753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)

752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)

25.9.2004 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/27

- Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)
- 755. (+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi[propionato (CAS n. 119738-06-6)
- 756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 851.36-74-9)
- 757. Formiate di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)
- [4'-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3",1"'-tetraolato-O, O', O", O"' [rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)
- 759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-(2.3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)
- 760. 1,3,5-tris-{(2S e 2R)-2,3-epossipropil[-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)
- 761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
- 762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
- 763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
- 764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 765. Distillari (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di
- 768. Distillati (petrolio), frazione nafienica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

800

di estratto di DMSO

estratto di DMSO

25,9,2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.1. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/28 Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 784. Distillati (petrolio). naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 792. Oli nafienici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Estratti (petrolio), con solvente, da distillato nafienico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0). con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli lubrificanti (petrolio). C₂₀₋₅₀, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9). con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli lubrificanti (petrolio), C₁₅₋₃₀, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO 798. Oli lubrificanti (petrolio), C₂₀₋₅₀, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di

25.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/29

- Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Idrocarburi, C₂₀₋₅₀ paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con comenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), C₁₇₋₃₅, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

L 300/30 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25,9,2004

- 824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3% p/p di estratto di
- 827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3% p/p di estratto di DMSO
- 829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Idrocarburi, C₂₀₋₅₀. distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Bistillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₄₀, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 836. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₄₀, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO.
- 837. Idrocarburi, C₁₃₋₃₀, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 838. Idrocarburi, C_{16-32} , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 839. Idrocarburi, C_{37-68} , residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto \geq 3% p/p di estratto di DMSO
- 840. Idrocarburi, C_{37-65} , residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto ≥ 3 % p/p di estratto di DMSO
- Bistillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 843. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₂₇, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Idrocarburi, C₁₇₋₃₀, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

L 300/31

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

- 845. Idrocarburi, C₁₇₋₄₀, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Idrocarburi, C_{13,27}, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Idrocarburi, C₁₄₋₂₉, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 850. Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 851. Idrocarburi, C_{17-30} , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO
- 852. Idrocarburi, $C_{22,45}$, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 853. Idrocarburi, C27.45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- 854. Idrocarburi, C₂₀₋₅₈, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 855. Idrocarburi, C₂₇₋₄₂, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3% p/p di estratto di DMSO
- 856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto
 3 % p/p di estratto di DMSO
- 862. Oli lubrificanti (petrolio), C_{>25}, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), C₁₇₋₃₂, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), C₂₀₋₃₅, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3% p/p di estratto di DMSO
- Oli lubrificanti (petrolio), C₂₄₋₅₀, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

IT L 300/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25,9.2004 867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di chollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Distillati (petrolio), residuo della color na di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 881. Alcani, C₁₂₋₂₆-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

> 883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

> 882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

L 300/33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IT 25.9,2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Nalta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Idrocarburi, C₁₆₋₂₀, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena ldrocarburi, C_{12,20}, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 888. Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero 890. processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

> 900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è

cancerogena

L 300/34 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

- 901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 910. Petrolato (petrolio), trattato con argilia (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
- 912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
- 913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
- 914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
- 915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
- 916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
- 917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
- 918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
- 919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
- 920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
- 921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
- 922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
- 923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
- 924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
- 925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)

25.9.2004	[]	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 300/35
	926.	Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)	
	927.	Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)	
	928.	Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)	
	929.	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)	
	930,	Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)	
	931,	Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)	
	932.	Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)	
	933.	Residui (petrolio). da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)	
	934.	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)	
	935.	Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)	
	936.	Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)	
	937.	Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)	
	938.	Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)	
	939.	Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)	
	940.	Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)	
	941.	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)	
	942.	Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)	
	943.	Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)	
	944.	Olio combustibile. residuo (CAS n. 68476-33-5)	
	945.	Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)	
	946.	Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)	
	947.	Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)	
	948.	Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)	
	949.	Residui (petrolio). leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)	
	950.	Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)	
	951.	Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)	
	952.	Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)	
	953.	Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)	
	954.	Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)	
	955.	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)	
	956.	Distillati (petrolio). tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)	
	957.	Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)	
	958.	Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)	
	0.50	C 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	

959. Casoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

L 300/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25 9 2004 960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3) Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4) Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2) 962. 963 Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7) Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7) 964 Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0) 965. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8) Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8) 967. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0) 968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1) 969 Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2) 970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3) Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3) 972. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4) Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7) Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8) 976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4) Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5) 977. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3) Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4) 979 Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6) Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7) 981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8) 982. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6) 983. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7) 984. Idrocarburi, C20-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8) 3,3'-[[1.1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0) 986. 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2.7-disolfonato di disodio. (CAS n. 1937-37-7) 3.3'-[]1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)[bis[5-anımino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 988. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3) 989 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3) [5-[4'-[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-)

(CAS n. 16071-86-6)

992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

5.9.2004	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 300/3
	993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)	
	994. Epossido di epiacloro (CAS n. 1024-57-3)	
	995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)	
	996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)	
	997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)	
	998. Chroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)	
	999. Esano (CAS n. 110-54-3)	
	1000. 2-(2-metossietossi)ctanolo (CAS n. 111-77-3)	
	1001. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1.2,4-triazol-1-il)propil-1,1.2.2-tetrafluoroctiletere (CAS n. 11.	2281-77-3)
	1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)tenilammino]-1.8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114555-	66-1)
	$10035.6, 12.13 \cdot tetracloroantra (2,1,9-def.6,5,10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot tetrone \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n.10-def.f) diisochinolin-1,3.8, \\ \pm 0 (2H,9H) \cdot (CAS \cdot n$	115662-06-1)
	1004. Fesfato di tris(2-eloroetile) (CAS n. 115-96-8)	
	1005. 4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)	
	1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)	
	1007. N.N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)	
	1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)	
	1009. Bis(ciclopentadien:l)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)	
	1010. N.N,N',N'-tetraglicidil-4.4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)	
	1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)	
	1012. Sali alcalini di pentacloro(enolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)	
	1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)	
	1014. N-(triclorometiltic)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)	
	1015. N-2-naftikmilina (CAS n. 135-88-6)	
	1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)	
	1017. 1-bromo-3,4.5-trifluorobenzene (CAS n 138526-69-9)	
	1018. Propazína (CAS p. 139-40-2)	
	1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1.1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)	
	1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)	
	1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)	
	1022. Ciordecone (CAS n. 143-50-0)	
	1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)	
	1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)	
	1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)	

1026. Coruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

25.9.2004

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1027. Dammozide (CAS n. 1596-84-5) 1028. Alardoro (CAS n. 15972-60-8) 1029. Prodotto di condensazione UVCB di ciontro di tetrachis-idrossimetifiosforno, urea e sego sichilantmina C16-18 distillata sfrogentari (CAS n. 166242-53-1) 1030. fossinilo (CAS n. 1689-83-4) 1031. 3-5-dibromo-4-sidrossibenzonitrila (CAS n. 1689-84-5) 1032. Otianusto di 2.6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-89-2) 1033. [44](4-dimentlammino)femil[4-[citi]3-solfonatobenziliammino]femil[metilen]ciclossi-2.5-dien-1-fiden][citi]3-solfonatobenziliammonio: ssie di sodio (CAS n. 1699-09-3) 1034. 3-cloru-1, 3-diafro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Beatomil (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-o-toli))-NN-dimentiformatomidina, monocloridato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4'-metilcubis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinamenide (CAS n. 20108-78-5) 1040. (ap-tolitossi)metil)ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1041. [m-tolitossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1042. Ossido di 2.3-epossipropile e 0-toliti (CAS n. 2210-79-9) 1043. [tolitossi)metil]ossirano (CAS n. 2314-97-8) 1044. Diallato (CAS n. 2333-16-4) 1045. Benzil-2,4-dibromobratonoto (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluorotadometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Triolauto-metile (CAS n. 23364-07-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23364-07-5) 1050. Ossido di battie e gicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2.3.4-triolorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-fenitetiammonic(y-(1R,28)-(1.2-cposs)propilifosfonatoimonidrato (CAS n. 25383-07-7) 1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)	L 300/38	TI	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
1028. Alacioro (CAS n. 15972-60-8) 1029. Prodotto di condensazione UVCB di cloruto di tetrachis-idrossimetilifosfonto, urea e sego alchilammina C16-18 distiliara idrogenzia (CAS n. 1682-83-1) 1031. 3.5-shiromo-4-idrossibenzonirile (CAS n. 1689-84-5) 1032. Ottanoato di 2,6-dibrono-4-cianofenile (CAS n. 1689-84-5) 1033. [4-[]4-idimetilamminoifenil[]4-[citi]3-solfonatobenzilamminoi[enil[]4-[citi]3-solfonatob		1027. Daminozide	(CAS n. 1596-84-5)
1029. Prodotio di condensazione UVCB di cloruro di tetrachis-idrossimetiliosiomo, urea e sego alchilammina C16-18 distiliata idrogenata (CAS n. 1682-83-4) 1031. 3.5-dibromo-4-idrossibenzonatrile (CAS n. 1689-84-5) 1032. Ottanoano di 2.6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2) 1033. [4-[4-(dimediarmino)fonl[[4-[ciii]3-solfonatobenziliammino]fenil]metilen[cicloesa-2.5-dien-1-liiden](ciii]3-solfonatobenziliammonio. saie di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1034. 5-cloro-1.3-diiidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N*-(4-cloro-o-toli)-N-N-dimetiliformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4*-metilenbis[2-etilantlina) (CAS n. 19900-65-3) 1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2.3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [dolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2385-60-1) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4) 1045. Benzil-2.4-dibromubutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1040. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-9'-8) 1041. Trofanato-metile (CAS n. 23564-05-6) 1042. Propizamezida (CAS n. 23951-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2.3.4-triclorobus-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1053. [83-α-ternletilamminonio(-)-(1R.25)-(1.2-epossipropilifosionato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-1-triclorometi-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)			
1031. 3.5-dibrome-4-drossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5) 1032. Ottanosto di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2) 1033. [4-[4-(dimetilammino)fenil[4-[eiii](3-solfonatobenzi)ammino]fenil[meriien]cicloess-2,5-dien-1-iiiden]feiih(3-solfonatobenzi)ammonio, saie di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clerotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-o-tohl)-N,N-dimetilformaramidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4-λ'-metilenbis(2-citlanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. [βρ-tohlossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [βρ-tohlossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e α-tohle (CAS n. 2210-79-9) 1043. [tohlossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 2356-405-8) 1048. Dodecacloropentaciclo] 5, 2, 1, 0 ^{2,2} , 0 ^{1,3} , 0 ^{3,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1050. Ossido di battie e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2, 3, 4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chimometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio (-1-(1R,25)-(1,2-cpossipropilifosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-ctossi-3-triclorometil-1, 2, 4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e	
1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2) 1033. [4-1]-(-dimetilanmino)fontil][4-[eii](3-solfonatobenziljammino)fentil[metilen]cicloesa-2,5-dien-1-liiden](eiil)(3-solfonatobenziljammonio. saic di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Benomii (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clevotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-0-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4-4'-metilenbis(2-crilanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. [69-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e ο-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [0olilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chimometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-lenietilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-x-possipropilifosfonatolmonoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-ctossi-1-triclorometil-1,24-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1030. Iossinilo (CA	S n. 1689-83-4)
1033. [4-[4-(dimetilammino)fenii][4-[ciii]3-osifonatobenzii]ammino]fenii][metilen cicloesa-2,5-dien-1-iiiden][etiii](3-solfonatobenzii]amminonito, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1034. 5-cloro-1,1-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Benomii (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clorotalonii (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-o-tolii)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4/-metilcnbis[2-etilaniiina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. [sp-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [tolilossi)metil]ossirano, cresife glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanosto (CAS n. 23085-60-1) 1046. Triflueroiedometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,02-8,01-3,05-8]decano (CAS n. 2385-85-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobur-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2431-90-2) 1053. (R)-e-feniletilammonio(-)-(1R,28)-(1,2-xpossipropilifosionato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-1-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1031. 3,5-dibromo-	4-idrossibenzonitrile (CAS п. 1689-84-5)
solfonatohenziljammonio. saic di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-0-toli)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4,4'-metilenbis(2-crilantilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [(tolilossi)metil]ossirano cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobus-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-cpossipropilifosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1032, Ottanoato di	2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)
1035. Benomii (CAS n. 17804-35-2) 1036. Clorotalonii (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-o-tohl)-N.N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4'-metilenbis(2-erilantilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. {fp-tohlossi)metil]ossirano (CAS n. 2136-24-5) 1041. {fm-tohlossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tohle (CAS n. 2210-79-9) 1043. {tohlossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Triflueroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ² 0,0 ^{1,9} 0,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chimometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. {R}-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-cpossipropii)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)			
1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4'-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. (p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [(tolilossi)metil]ossirano. cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropilifosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1034. 5-cloro-1,3-d	liidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)
1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1038. 4.4'-metilenbis(2-crilanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4]) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-9?-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio()-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1035. Benomil (CA	S n. 17804-35-2)
1038. 4.4'-metilenbis(2-ctilamilina) (CAS n. 19900-65-3) 1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. {{p-tolilossi}metil ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. {{m-tolilossi}metil ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. {{tolilossi}metil ossirano. cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-9?-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,0} ,0 ^{3,0} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di buttile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-cpossipropii)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1036. Clorotalonil	(CAS n. 1897-45-6)
1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1040. {(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1041. {(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile c o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. {(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,02-6,03-9,05-8]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-vpossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1037; N'-(4-cloro-c	o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)
1040. {{p-tolilossi}metil ossirano (CAS n. 2136-24-5)} 1041. {{m-tolilossi}metil ossirano (CAS n. 2186-25-6)} 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)} 1043. {{tolilossi}metil ossirano. cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)} 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)}) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-9?-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{3,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-ctossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1038, 4,4'-metilenl	ois(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)
1041. {(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. {(tolilossi)metil]ossirano. cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23364-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo [5,2,1,02-6,03-9,03-8] decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1039. Valinammide	(CAS n. 20108-78-5)
1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1043. [ttolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,02-6,03-9,03-8]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1040. ((p-tolilossi)r	netil]ossirano (CAS n. 2136-24-5)
1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1041. ((m-tolilossi)	metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)
1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1042. Ossido di 2,	3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)
1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{1,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-a-feniletilammonio(-)-(1R,2s)-(1,2-cpossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1043. [(tolilossi)me	etil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)
1046. Trifluoroiodometapo (CAS n. 2314-97-8) 1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,25)-(1,2-cpossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1044. Diallato (CA	S n. 2303-16-4})
1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1048. Dodecacloropentaciclo[5,2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1045. Benzil-2,4-d	ibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)
1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 ^{2.6} .0 ^{3.9} .0 ^{5.8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2.3.4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1046. Trifluoroiod	ometapo (CAS n. 2314-9?-8)
1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5) 1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2.3.4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1047. Tiofanato-m	etile (CAS n. 23564-05-8)
1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1051. 2.3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-cpossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1048, Dodecacloro	pentaciclo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8} }decano (CAS n. 2385-85-5)
1051. 2.3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1049. Propizammi	da (CAS n. 23950-58-5)
1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) 1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-cpossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1050. Ossido di b	utile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)
1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1051. 2.3,4-triclor	obut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)
1054. 5-etossi-3-triclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)		1052. Chinometion	nato (CAS n. 2439-01-2)
		1053. (R)-a-fenileti	lammonio(-)-(1R,25)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)
1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)	•	1054. 5-etossi-3-tr	iclorometil-1.2.4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)
•		1055. Giallo Dispe	erso 3 (CAS n. 2832-40-8)

1056, 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

IT 25.9.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/39 1058. Diuron (CAS n. 330-54-1) 1059. Linuron (CAS n. 330-55-2) 1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3) 1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6) 1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7) 1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0) 1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6) 1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3) 1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1) 1067. 4.4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8) 1068. DNOC (CAS n. 534-52-1) 1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8) 1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0) 1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0) 1072. Fention (CAS n. 55-38-9) 1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9) 1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6) 1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9) 1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5) 1077. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0) 1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1) 1079. 4,4'-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6) 1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3) 1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5) 1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2) 1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1) 1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4) 1085. (3-clorofenil)-(4-metóssi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8) 1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 1087, Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)

1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

L 300/40 IΤ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.9.2004 1090. 2.2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4) 1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6) 1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4) 1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0) 1094. Broniometano (CAS n. 74-83-9) 1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3) 1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4) 1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4) 1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8) 1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9) 1100, Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4) 1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1) 1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6) 1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6) 1104. Acido (S)-2.3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6) 1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2) 1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8) 1107. Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) 1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5) 1109. Alcani, C₁₀₋₁₃, cloro (CAS n. 85535-84-8) 1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) 1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2) 1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8) 1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0) 1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0) 1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8) 1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5) 1117. Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9) 1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)

1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-

1119, Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)

1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)

58-6)

25.9.2004 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/41

- 1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)
- 1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
- 1125. Idrocarburi, C₁₆₋₂₀, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)
- 1126. a,a-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
- 1127. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; (Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso] (EC n. 406-230-1)
- 1128. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico
- 1129. Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N.N-dimetilanilina]
- 1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
- 1131. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio
- 1132. Miscela di: 4-allil-2.6-bis(2.3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2.6-bis(2.3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)fenolo».
- 3) Nella parte I dell'allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55 è cancellato.

IT L 294/28

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

17.9.2004

DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 bis,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'al-legato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).
- (2) Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.
- La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata (3) consequentemente.
- Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
- I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo I

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.
- Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati mem-
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

⁽¹) GU L 262 del 27.9.1976. pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione (GU L 287 dell'8.9.2004. pag. 5).
(²) GU 196. del 16.8.1967. pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU I. 152 del 30.4.2004, pag. 1).

	XIV LE	T	
17.9.2004	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 294/29

ALLEGATO

Il seguente testo viene inscrito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:

«ALLEGATO IX

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
Λ	В	C»

26-5-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 121

DECRETO 8 febbraio 2005.

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/179/CEE, 86/179/CEE, 86/179/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/8/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/16/CE

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2003/83/CE della Commissione europea del 24 settembre 2003 in corso di recepimento; Viste le direttive della Commissione europea 2004/87/CE e 2004/88/CE del 7 settembre 2004 e la direttiva della Commissione europea 2004/94/CE del 15 settembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE adottate dalla Commissione europea;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso con nota n. 50728 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

- 1. L'allegato III, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.
- 2. Alla legge è aggiunto l'allegato VIII, costituente l'allegato B del presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro

26-5-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 121

comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 258

ALLEGATO A

L'allegato III, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

- a) Nella parte II, la data «30 settembre 2004», nella colonna g, per i numeri da 1 a 59 è sostituita da «31 dicembre 2005»;
- b) Nella parte II sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 60 e 61;
- c) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine da 98 a 99:

	\		Restrizioni				
Numero Ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta		
a	b	С	d	е	f		
98	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "profumo" b)0,4% nell"eau de toilette" c)0,03% negli altri prodotti)			
99	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4% nel "profumo" b)0,56% nell"eau de toilette" c)0,042% negli altri prodotti				

Allegato B

«Allegato VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente legge che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale può non essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nel presente allegato se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	В	С

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta individuazione delle categorie degli istituti animessi al contributo sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dei criteri di individuazione stabiliti dal regolamento adottato con decreto interministeriale 13 dicembre 2004, n. 339, il contributo di cui all'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto, per gli anni 2004 e 2005, agli istituti indicati nell'allegato A del presente decreto e a quelli di diretta emanazione di università estere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze SINISCALCO

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Allegato A

Istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.

- l Istituto storico austriaco, presso il Forum austriaco, di cultura in Roma.
 - 2 Academia belgica.
 - 3 Pontificia accademia romana di archeologia.
 - 4 Pontificio istituto di archeologia cristiana.
 - 5 Det danske institut for videnskab og kunst i Rom.
 - 6 Institutum romanum finlandiae.
 - 7 Académie de france à Rome
 - 8 École française deRome.9 Bibliotheca hertziana.
 - 10 Deutsches archaeologisches institut.
 - 11 Deutsches historisches institut.
 - 12 Roemisches institut der goerres-gesellschaft.
 - 13 British school at Rome.
- 14 Det norske institutt i roma for kunsthistorie og klassisk arkeologi.
 - 15 Nederlands instituut te Rome.
 - 16 Polska akademia nauk. stacja naukowa w rzymie.
 - 17 Český historický ústav v Římě.
 - 18 Escuela espanola de historia y arqueología en Roma.
 - 19 American academy in Rome.

05A08820

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie

12-9-2005

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 212

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/86/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CEE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2004/93/CE, adottata dalla Commissione delle comunità europee in data 21 settembre 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 50726 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

- 1. L'allegato II, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.
- 2. L'allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi sul mercato da fabbricanti ed importatori al decorrere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale al decorrere di sei mesi dalla medesima data.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro della salute Storace

Il Ministro delle attività produttive SCAJOLA

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

ALLEGATO A

L'Allegato II, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

- a) il numero d'ordine 289 è sostituito dal seguente:
- «289. Piombo e suoi composti.»
- b)) i numeri d'ordine 454-1134 sono aggiunti come indicato qui di seguito:
- «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
- 455.Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
- 456. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
- 457. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
- 458. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
- 459. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
- 460. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
- 461. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
- 462. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
- 463. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
- 464. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
- 465. Buta-1.3-diene (CAS n. 106-99-0)
- 466. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto>0,1 % p/p di butadiene
- 467. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene
- 468. Gas (petrolio), C 3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 469. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 470. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 471. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 472. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene.
- 473. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con conte-nuto > 0.1 % p/p di butadiene.
- 474. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene.
- 475. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 476. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 477. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 478. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
- 479. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 480. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 481. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 482. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 483. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 484. Alcani, C 1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 485. Alcani, C 2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 486. Alcani, C 3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 487. Alcani, C 4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 488. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 489. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 490. Idrocarburi, C 3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 491. Idrocarburi, C 4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 492. Idrocarburi, C 2-4 , arricchiti in C 3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 493. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 494. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di
- 495. Gas (petrolio), C 3-4 . ricchì di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 496. Distillati (petrolio), C 3-6 . ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 497. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 498. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto $\geq 0.1~\%$ p/p di butadiene
- 499. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0.1~% p/p di butadiene
- 500. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 501. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 502. Gas (petrolio), C 2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 503. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C 4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 504. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C 3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 505. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi
- di C 3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 506. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 507. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C 1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 508. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C 2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 509. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 510. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C 1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 511. Gas (petrolio), C 6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 512. Gas (petrolio), C 6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 513. Gas (petrolio), C 6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-
- 7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene 514. Gas (petrolio), C 3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 515. Gas (petrolio), corrente di ritorno C 2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 516. Gas (petrolio), ricchi di C 4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 517. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 518. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 519. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 520. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 521. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 522. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
- 523. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 524. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 525. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 526. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 527. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con conte-nuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 528. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C 4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 529. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 530. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 531. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 532. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 533. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 534. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 535. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 536. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 537. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 538. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 539. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 540. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 541. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 542. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 543. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 544. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C 4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 545. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C 1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 546. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 547. Idrocarburi, ricchi di C 3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 548. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 549. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 550. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 551. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 552. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 553. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 554. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C 4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 555. Idrocarburi, C 1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 556. Idrocarburi, C 1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 557. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 558. Idrocarburi, C 1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 559. Idrocarburi, C 1-4 . frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 560. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 561. Gas (petrolio), C 1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 562. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 563. Idrocarburi, C 2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 564. Idrocarburi, C 3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 565. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 566. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 567. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 568. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 569. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 570. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 571. Gas (petrolio), C 2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 572. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 573. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 574. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 575. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 576. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 577. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 578. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 579. Gas:(petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 580. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 583. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 584. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 585. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 586. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 587. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 588. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 589. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 590. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 591. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 592. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0.1~% p/p di butadiene
- 593. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 594. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 595. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 596. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene 597. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 598. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 599. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955- 34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 600. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 601. Idrocarburi, C 4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 602. Alcani, C 1-4, ricchi di C 3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 603. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 604. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 605. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 606. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 607. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0.1 % p/p di butadiene
- 608. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 609. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C 3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 610. Idrocarburi, C 4 distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 611. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C 4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1% p/p di butadiene
- 612. Idrocarburi, C 4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 613. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C 3-5 e C 3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
- 614. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
- 615. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 616. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 617. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 618. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 619. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]-pirene
- 621. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 622. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 623. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di
- benzo[a]pirene 624. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-
- 1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
 625. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-625. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-
- 2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 626. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto
- > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene 627. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto >
- 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
 628. Residui (carbone). estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005
- % p/p di benzo[a]pirene 629. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con
- contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene 630. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 632. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 633. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 634. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 635. Idrocarburi aromatici. C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 636. Idrocarburi aromatici, C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 637. Idrocarburi aromatici, C 20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 638. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0.005 % p/p di benzo[a]pirene
- 639. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
- 640. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
- 641. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
- 642. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
- 643. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
- 644. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
- 645, Crisene (CAS n. 218-01-9)
- 646. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
- 647. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
- 648. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
- 649. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
- 650. 1.3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
- 651. alfa, alfa, alfa -triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
- 652. alfa -clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
- 653. 1.2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
- 654. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
- 655. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)
- 656, 1.4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
- 657. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
- 658. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
- 659. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)
- 660. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
- 661. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
- 662. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
- 663. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
- 664. 2.2'.-biossirano (CAS n. 1464-53-5)
- 665. (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)
- 666. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
- 667. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
- 668. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
- 669. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
- 670. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
- 671. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
- 672. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
- 673. Uretano (CAS n. 51-79-6)
- 674. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
- 675. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
- 676. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

2-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 677. Fralato di dibutile (CAS n. 84-74-2)
- 678. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)
- 679. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)
- 680. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)
- 681. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)
- 682. [[[3,5-bis(1.1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)
- 683. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)
- 684. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)
- 685. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)
- 686. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
- 687, 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)
- 688. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)
- 689. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)
- 690. Binapacril (CAS n. 485-31-4)
- 691, 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)
- 692. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)
- 693. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)
- 694. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)
- 695. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)
- 696. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)
- 697. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)
- 698. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri
- 699. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)
- 700. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)
- 701. Diazometano (CAS n. 334-88-3)
- 702. 1,4.5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1-Disperse Blue 1) (CAS n. 2475-45-8)
- 703. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)
- 704. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)
- 705. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)
- 706. 2.2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)
- 707. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)
- 708. 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)
- 709. 4.4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)
- 710. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)
- 711. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)
- 712. Sali di o-dianisidina
- 713. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina
- 714. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)
- 715. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)
- 716. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)
- 717. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)
- 718. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)
- 719. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)
- 720. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)
- 721. Solfato di 3.3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)
- 722. Azocoloranti della benzidina
- 723. 4,4°-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)
- 724. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)
- 725. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)
- 726. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)
- 727. Sostanze coloranti a base di o-tolidina
- 728.Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 729. Azøbenzene (CAS n. 103-33-3)
- 730. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)
- 731. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)
- 732. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)
- 733. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)
- 734. Furano (CAS n. 110-00-9)
- 735. Aziridina (CAS n. 151-56-4)
- 736. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)
- 737. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)
- 738. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)
- 739. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)
- 740. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)
- 741. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)
- 742. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)
- 743. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)
- 744. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)
- 745. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)
- 746. Formammide (CAS n. 75-12-7)
- 747. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)
- 748. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)
- 749. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)
- 750. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)
- 751. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)
- 752. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)
- 753. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)
- 754. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)
- 755. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)
- 756. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-
- fluorofenil)metilsilil]metil]-/H-1,2.4- triazolo (EC n. 403-250-2)
- 757. (+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)
- 758. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)
- 759. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1- metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)
- 760. [4...-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4..-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3...,3...1..'-tetraolato-O, O', O., O. 'Jrame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)
- 761. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide
- e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide
- e 2-metil-N-(2-metilacriloi-lamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n.412-790-8)
- 762. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(/H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-
- 763. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
- 764. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
- 765. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
- 766. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 767. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 768. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

769. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

770. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

771. Distillati (petrolio). frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), ccn contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

772. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

773. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

774. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

775. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

777. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

778. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

779. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

780. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

781. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

782. Distillati (petrolio). paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

783. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

784. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

785. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

786. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

787. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

788. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

789. Oli nattenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

790. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

791. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

792. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

793. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

794. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

795. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

796. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

797. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

798. Oli lubrificanti (petrolio). C 20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

799. Oli lubrificanti (petrolio), C 15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

800. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-50 , a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), ccn contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

801. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

802. Distillati (petrolio). paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

803. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

804. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

805. Idrocarburi, C 20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

806. Distillati (petrolio). paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

807. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

808. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

809. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

810. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

811. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

812. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

813. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

814. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

815. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

816. Distillati (petrolio). naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

818. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

819. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

820. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 821. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 822 Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto \geq 3 % p/ σ di estratto di DMSO
- 823. Oli lubrificanti (petrolio), C 17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 824. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n.
- 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 825. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 826. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 827. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 828. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 829. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 830. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
- 831. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 832. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 833. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 834. Idrocarburi. C 20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 835. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 836. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 837. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 838. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO
- 839. Idrocarburi, C 13-30 , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 840. Idrocarburi, C 16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 841. Idrocarburi, C 37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 842. Idrocarburi, C 37-65. residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7). con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 843. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 844. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
- 845. Oli lubrificanti (petrolio). C 18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4). con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

846. Idrocarburi, C 17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

847. Idrocarburi, C 17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

848. Idrocarburi, C 13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

849. Idrocarburi, C 14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

850. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

851. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

852. Idrocarburi, C 27-42 , dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

853. Idrocarburi, C 17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

854. Idrocarburi, C 27-45 , distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

855. Idrocarburi, C 27-45 , dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

856. Idrocarburi, C 20-58 , idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

857. Idrocarburi, C 27-42 , naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

858. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4). con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

859. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

860. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

861. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-0.5-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

862. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

863. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

864. Oli lubrificanti (petrolio). C >25 , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2). con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

865. Oli lubrificanti (petrolio). C 17-32 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto \geq 3 % p/p di estratto di DMSO

866. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

867. Oli lubrificanti (petrolio), C 24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

868. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto L'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

869. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 870. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 871. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 872. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero
- processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 873. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero
- processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 874. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 875. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 876. Distillati (petrolio). frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 877. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 878. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 879. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 881. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 882. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 883. Alcani, C 12-26 -ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 884. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 885. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 886. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione è si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 887. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 888. Idrocarburi, C 16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 889. Idrocarburi, C 12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 890. Idrocarburi, C 11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 891. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 892. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 893. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 894. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 895. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 896. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena 897. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 898. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 899. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 900. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 901. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 903. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 904. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 905. Paráffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
- 906. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 907. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 908. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 909. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena 910. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 911. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutte il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 912. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
- 914. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
- 915. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
- 916. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
- 917. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
- 918. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
- 919. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
- 920. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
- 921. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
- 922. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
- 923. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
- 924. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
- 925. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
- 926. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
- 927. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)
- 928. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
- 929. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
- 930. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
- 931. Distillati (petrolio). frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
- 932. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
- 933. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
- 934. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
- 935. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
- 936. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
- 937. Gasoli (petrolio). idrotrattati. sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)
- 938. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
- 939. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

12-9-2005

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 212

940. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1) 941. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2) 942. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6) 943. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7) 944. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8) 945. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4) 946. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5) 947. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7) 948. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1) 949. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8) 950. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9) 951. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9) 952. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4) 953. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7) 954. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4) 955. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1) 956. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1) 957. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2) 958. Distillati (petrolio). tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6) 959. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7) 960. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8) 961. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9) 962. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3) 963. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4) 964. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2) 965. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7) 966. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-967. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0) 968. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8) 969. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8) 970. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0) 971. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1) 972. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2) 973. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3) 974. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3) 975. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4) 976. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7) 977. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8) 978. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4) 979. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)980. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-981. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)

982. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6) 983. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

```
984. Estratti (petrolio). frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
985. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
986. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
987. Idrocarburi. C 26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
988. 3.3....-[[1,1....-bifenil]-4,4....-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS
n. 573-58-0)
989. 4-ammino-3-[[4...-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1...-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo)
naftalen-2,7-disolfonatodi di sodio, (CAS n. 1937-37-7)
990. 3.3...-[[1,1....-bifenil]-4,4....-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di
tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
991, 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)
992. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
993. [5-[[4....-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1....-bifenil]-4-
illazo]salicilato(4-)|cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
994. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)
995. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
996. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
997. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)
998. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
999. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
1000. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)
1001, Esano (CAS n. 110-54-3)
1002, 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)
1003. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(/H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n.
112281-77-3)
1004, 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-
66-1)
1005. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d 'e 'f')diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
(CAS n. 115662-06-1)
1006. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)
1007, 4...-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)
1008. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1009, N.N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1010. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1011. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1012. N,N.N...,N...-tetraglicidil-4,4...-diammino-3,3...-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1013. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1014. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1015. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1016. N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)
1017. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1018. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1019. 1-bromo-3,4.5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1020. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1021. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1022. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)
1023. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1024. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1025, 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1026. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1027. Monuron (CAS n. 150-68-5)
```

1028. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

- 1029. Daminozide (CAS n. 1596-84-5) 1030. Alacloro (CAS n. 15972-60-8) 1031. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1) 1032, Jossinil (CAS n. 1689-83-4) 1033. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5) 1034. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2) 1035. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3) 1036. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) 1037. Benomil (CAS n. 17804-35-2) 1038. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) 1039. N....-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) 1040. 4,4....-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3) 1041. Valinammide (CAS n. 20108-78-5) 1042. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) 1043. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) 1044. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) 1045. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) 1046. Diallato (CAS n. 2303-16-4)) 1047. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) 1048. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) 1049. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) 1050. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 ^{5.6}]0 ^{5.8}]decano (CAS n. 2385-85-5) 1051. Propizammide (CAS п. 23950-58-5) 1052. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) 1053. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) 1054. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) :1055. (R)-alfa -feniletilammonio(-)-(IR,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) 1056. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9) 1057. Giallo Disperso 3 (Disperse Yellow 3) (CAS n. 2832-40-8) 1058, 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0) 1059. Aldrin (CAS n. 309-00-2) 1060. Diuron (CAS n. 330-54-1) 1061. Linuron (CAS n. 330-55-2) 1062. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3) 1063. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6) 1064. Iprodione (CAS n. 36734-19-7) 1065. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0) 1066. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)
 - 1067. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)
 - 1068. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n.

418-350-1)

- -1069. 4,4....-carbonimidoilbis[N.N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)
- 1070. DNOC (CAS n. 534-52-1)
- 1071. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)
- 1072. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)
- 1073. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)
- 1074. Fention (CAS n. 55-38-9)
- 1075. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 1076. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)
- 1077. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)
- 1078. Acetammide (CAS n. 60-35-5)
- 1079. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)
- 1080. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)
- 1081. 4,4...-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)
- 1082. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)
- 1083. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)
- 1084. Carbaril (CAS n. 63-25-2)
- 1085. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)
- 1086. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)
- 1087. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)
- 1088. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
- 1089. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)
- 1090. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)
- 1091. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)
- 1092. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)
- 1093. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)
- 1094, Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)
- 1095. Nichel (CAS n. 7440-02-0)
- 1096. Bromometano (CAS n. 74-83-9)
- 1097. Clorometano (CAS n. 74-87-3)
- 1098. Iodometano (CAS n. 74-88-4)
- 1099. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)
- 1100. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)
- 1101. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)
- 1102. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)
- 1103. 3,5.5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)
- 1104. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)
- 1105. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)
- 1106. Acido (S)-2.3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)
- 1107. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)
- 1108. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)
- 1109, Solvente Giallo 14 (Solvent Yellow 14) (CAS n. 842-07-9)
- 1110. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)
- 1111. Alcani, C 10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)
- 1112. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
- 1113. 2,4.6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)
- 1114. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)
- 1115. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)
- 1116. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)
- 1117. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)
- 1118. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)
- 1119. Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)
- 1120. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)
- 1121. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)
- 1122. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)
- 1123. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)
- 1124. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

12-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

- 1125. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
- 1126. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
- 1127. Idrocarburi, C 16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n.97675-88-2)
- 1128. alfa alfa -diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
- 1129. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalinoterrosi (Na 2 O +K 2 O + CaO + MgO+ BaO) superiore al 18 % in peso] (EC n. 406-230-1)
- 1130. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico
- 1131. Sali di 4,4...-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
- 1132. 1,2.3,4.5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
- 1133. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio
- 1134. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fe-nossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-al-lil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)fenolo».

ALLEGATO B

- L'Allegato III, parte I, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:
- a) il numero di riferimento 57 è cancellato.

05A08757

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. 50.

Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni

- 1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1º luglio 2002;

b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

- 1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, è vietata:
- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;
- d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.
- 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.
- 3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:
- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

15-4-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

- 4. Ai fini del presente articolo si intende per:
- a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo:
- b) prototipo: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-ter.

- 1. È vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
- 2. Chi viola le disposizioni del comma I soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.»;
- c) all'articolo 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2.»;
 - d) all'articolo 8:
- 1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma Î dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro ..." seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore;»;
- 2) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione

abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

- 1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
- 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- 3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.»;
- 3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine "profumo" o "parfum" e "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
- 3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.
- 4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".
- 5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 132 del 1º giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;
 - 4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- «9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;
 - e) all'articolo 9 è soppresso il comma 1-bis;
 - f) all'articolo 10-ter:
- 1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna:»:

2) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.»:

- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comunica al Ministero della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.»;
- 4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
- «9-bis. Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera a), che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;
- g) all'allegato III, parte prima, della legge è aggiunto quanto riportato nell'allegato A del presente decreto;
- h) dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-bis, riportato nell'allegato B del presente decreto.

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

- 1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.
- 2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2005

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

PERA

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

SIRCHIA, Ministro della salute

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attività produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Allegato A (articolo 1, comma 1, lettera g))

				Restrizioni	Modalità
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	С	d	е	ſ
«69	Amilcinnamaldeide (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Alcool benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Alcool cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
72	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

				Restrizioni	Modalità
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	С	d	е	f
73	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
74	Idrossicitronella le (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Alcool betapentilcinnami- lico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
77	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

				Restrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	С	d	e	f
78	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
79	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
80	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	4-(4-idrossi-4-metilpentil)- cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Alcool anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

				Restrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	Ь	с	d	е	f
83	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	2-(4-terz-butilbenzil)-pro- pionaldeide (n. CAS 80- 54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
86	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
87	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

			[Modalità		
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	С	d	е	f
88	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
89	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
90	d-limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Metileptin carbonato (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten- 2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

				Restrizioni	Modalità
Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
а	b	С	d	е	f
93	Estratto di Evernia pruna- stri (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
94	Estratto di Evernia furfuracea (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

Allegato B (articolo 1, comma 1, lettera h))

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).



15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trassritti

 Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento d obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003).
- «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
- 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
- 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
- 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

- La direttiva 2003/15/CE, Pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.
- La legge 11 ottobre 1986, 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.».
- Il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, reca: «Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».
- -- La direttiva 2003/80/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224.

Note all'art. 1:

- -- Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 2, della citata legge n. 713 del 1986, come modificato dal presente decreto, così recita:
- «Art. 2. -1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei osmetici.
- 2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.
- L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le imitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.
- 4. È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
- 5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

5-bis. (soppresso).

5-ter. (soppresso).

- 6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

- 8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
- 9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
- 10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.
- 10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la procedura di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

Nota all'art. 2:

— L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Nota all'art, 3.

- Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

05G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2005.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice. (Ordinanza n. 3423).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decrto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Considerato, inoltre, che, per tale «grande evento», si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci sotto i profili della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare un'ordinata partecipazione dei fedeli;

Vista la complessità del «grande evento» che comporta l'inderogabile necessità del reperimento urgente di beni, forniture, servizi da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione; Tenuto conto che la straordinarietà dell'evento medesimo richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Sentito il Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

- 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, provvede alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del «grande evento» medesimo e delle connesse manifestazioni che si terranno nel territorio interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell'assistenza e della mobilità ed anche in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 2. Il Commissario delegato realizza, altresì, i necessari coordinamenti con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, per assicurare la gestione unitaria delle iniziative e degli interventi da porre in essere per le finalità di cui alla presente ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.